

Policoro, lì 30 marzo 2020

Alla c.a. del Dirigente Scolastico  
e, p.c. del DSGA

**Oggetto: Provvedimenti e indicazioni Garante Privacy sulla didattica a distanza.**

Gentili,

con la presente invio provvedimenti e prime indicazioni fornite Dal Garante Privacy in merito al trattamento dati personali degli alunni per la didattica a distanza

Come già affermato e ribadito dall'Autorità la scuola non deve richiedere alcun consenso *“Le scuole e le università sono autorizzate a trattare i dati, anche relativi a categorie particolari, di insegnanti, alunni (anche minorenni), genitori e studenti, funzionali all'attività didattica e formativa in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario (art. 6, parr. 1, lett. e), 3, lett. b) e 9, par. 2, lett. g) del Regolamento e artt. 2-ter e 2-sexies del Codice). In tal senso dispone la normativa di settore, comprensiva anche delle disposizioni contenute nei decreti, emanati ai sensi dell'art. 3 del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, che hanno previsto- per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche “in presenza” nelle scuole, nelle università e nelle istituzioni di alta formazione- l'attivazione di modalità di didattica a distanza, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità (cfr. spec. art. 2, lett. m) e n), del d.P.C.M. dell'8 marzo 2020). Non deve pertanto essere richiesto agli interessati (docenti, alunni, studenti, genitori) uno specifico consenso al trattamento dei propri dati personali funzionali allo svolgimento dell'attività didattica a distanza, in quanto riconducibile – nonostante tali modalità innovative – alle funzioni istituzionalmente assegnate a scuole ed atenei.”* Cfr provvedimento del 26 marzo 2020, Autorità Garante.

In merito alla valutazione di impatto, l'Autorità ha specificato che *“La valutazione di impatto, che l'art. 35 del Regolamento richiede per i casi di rischi elevati, non è necessaria se il trattamento effettuato dalle istituzioni scolastiche e universitarie, ancorché relativo a soggetti in condizioni peculiari quali minorenni e lavoratori, non presenta ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne i rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Ad esempio, non è richiesta la valutazione di impatto per il trattamento effettuato da una singola scuola (non, quindi, su larga scala) nell'ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che non consente il monitoraggio sistematico degli utenti o comunque non ricorre a nuove soluzioni tecnologiche particolarmente invasive (quali, tra le altre, quelle che comportano nuove forme di utilizzo dei dati di geolocalizzazione o biometrici).”*

In merito al monitoraggio si chiede di porre attenzione ad eventuali funzionalità delle piattaforme scelte che consentono di monitorare il grado di attenzione degli studenti, come nel caso di Zoom, funzionalità che deve essere disattivata.

Per quanto riguarda la nomina del Responsabile esterno, l'Autorità si è espressa sul punto affermando che *“Qualora la piattaforma prescelta comporti il trattamento di dati personali di studenti, alunni o dei rispettivi genitori per conto della scuola o dell'università, il rapporto con il fornitore (quale responsabile del trattamento) dovrà essere regolato con contratto o altro atto giuridico (art. 28 del Regolamento). E' il caso, ad esempio, del registro elettronico, il cui fornitore tratta i dati per conto della scuola e, pertanto, assume il ruolo di responsabile del trattamento. Le eventuali, ulteriori attività di didattica a distanza, talora fornite da alcuni registri elettronici, possono essere in alcuni casi già disciplinate nello stesso contratto di fornitura stipulato. Diversamente,*

**STUDIO LEGALE**  
**Avv. Emanuela Caricati**  
**Piazza Santo Stefano n. 14 – 15121 Alessandria (AL)**  
**Via Medaglie D'Oro Sinisi n. 43 – 75025 Policoro (MT)**  
**Tel 3920192041**

*qualora il registro elettronico non consentisse videolezioni o altre forme di interazione tra i docenti e gli studenti, potrebbe essere sufficiente – per non dover designare ulteriori responsabili del trattamento- utilizzare servizi on line accessibili al pubblico e forniti direttamente agli utenti, con funzionalità di videoconferenza ad accesso riservato. Alcuni di questi servizi sono, peraltro, facilmente utilizzabili anche senza la necessaria creazione di un account da parte degli utenti “*

Allego provvedimenti Garante in un unico file

Rimango a Vostra disposizione

Cordialità.

avv. Emanuela Caricati